



**COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
PROV. DI L'AQUILA**

COPIA

Registro Generale n. 4

ORDINANZA SINDACALE

N. 4 DEL 24-03-2021

Oggetto: PULIZIA DEI TERRENI A LATO DELLE STRADE COMUNALI O VICINALI AD USO PUBBLICO SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di marzo, il Sindaco **CARRARA ANTONIO**

Constatato lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare i fondi confinanti con le strade comunali e vicinali di usopubblico;

Rilevato che:

- ai bordi delle strade sopra citate, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitandone l'uso ai pedoni e ostacolando la visibilità agli utenti della strada;
- la situazione potrebbe aggravarsi in caso di neviccate, gelate, vento e altri fenomeni atmosferici che spesso determinano la caduta di rami e tronchi sulla sede stradale;
- il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi e i pericoli per la pubblica e privata incolumità, nella circolazione stradale;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio di alberi e/o rami, degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali e vicinali di uso pubblico, a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

Visto l'art. 892 (distanze per gli alberi) e l'art. 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile; Visto l'art. 50 del Codice Penale;

Visti gli artt. 16-17- 29-30-31-32 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “ Nuovo Codice della strada es.m.i.;

Visti gli artt. 26 e 27 del Regolamento di Esecuzione e attuazione del citato Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 - “Testo unico sull'ordinamento degli entilocali”;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI E CONDUTTORI A QUALSIASI TITOLO DEI TERRENI A LATO DELLE STRADE COMUNALI O VICINALI AD USO PUBBLICO SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE, DI ESEGUIRE

NEL TERMINE PERENTORIO DEL 31 MAGGIO 2021

- il taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il limite esterno della cunetta o, in mancanza, della banchina stradale;
- l'abbattimento di tutti gli alberi secchi, pericolosi o pendenti verso la sede stradale presenti sulle ripe di monte e di valle della carreggiata fino alla distanza di metri 4 dal confine stradale (limite esterno cunetta o banchina) per le strade a doppia corsia di marcia e metri 2 per le rimanenti (i limiti indicati possono essere aumentati in caso di rischio specifico, qualora ritenuto necessario dal personale addetto al controllo);
- le potature di siepi, arbusti, rovi e ogni altro tipo di vegetazione che protenda oltre il confine stradale, prestando particolare attenzione presso curve ed intersezioni stradali dove deve essere garantita la visibilità nei due sensi di marcia;
- la rimozione di tronchi o ramaglie che per ogni motivo dovessero trovarsi sulla sede stradale e pertinenze in modo da mantenere le aree pulite e in perfetto ordine;
- la ripetizione di interventi di manutenzione periodica al fine di evitare oltre ai problemi di viabilità anche il rischio di propagazione di incendi;
- la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale (es. erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti) che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.

RICORDA CHE

- l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in forza della natura delle norme sopra indicate;
- in caso di inosservanza, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92 - Nuovo Codice della Strada (da € 173,00 ad € 694,00), senza ulteriore avviso l'Amministrazione Comunale potrà provvedere, con mezzi propri o avvalendosi di ditte incaricate, all'esecuzione dei predetti lavori che si ritengono di urgenza e a tutela della pubblica incolumità, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale anche pedonale. A questo proposito si rende edotta la cittadinanza che resta nelle facoltà dell'Ente proprietario, o gestore della strada, addebitare ai proprietari inadempienti le relative spese, trattenendo a parziale compenso del lavoro eseguito il legname risultante (ove economicamente produttivo) senza che questi nulla abbiano più a pretendere.

RAMMENTA

- che in caso di incidenti stradali causati da inadempienza alla presente ordinanza, la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura dei terreni e dei fondi in oggetto;
- il generale principio di responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 c.c.

DISPONE

- l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, nelle bacheche pubbliche, nonché sul sito internet del Comune di Pettorano Sul Gizio [http://www.comune.pettorano.aq.it.](http://www.comune.pettorano.aq.it;);
- di trasmettere la presente Ordinanza alla Stazione Carabinieri di Pettorano, alla stazione dei Carabinieri Forestali di Sulmona, al Servizio di Polizia Municipale, al Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo- Ufficio Autorizzazioni di Sulmona, alla Riserva.

RENDE NOTO CHE

il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte e nel rispetto dell'art. 50 della legge regionale 4 gennaio 2014, n 3.

Gli Agenti di Polizia Municipale, le Forze di pubblica sicurezza competenti e il personale dell'Ufficio Tecnico comunale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ricorso al Tribunale Amministrativo (Legge n. 1034/71) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n. 1199/71).

INDIVIDUA

quale Responsabile del Procedimento il geom. Pasquale Di Giallonardo.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dott. ANTONIO CARRARA